

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER DI RIEPILOGO IN MATERIA DI LAVORO
NR. 33_36 DAL 12 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
SCADENZARIO	5
<i>SETTEMBRE 2024</i>	5
<i>OTTOBRE 2024</i>	9
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Nell'indennità sostitutiva del preavviso anche i fringe benefit</i>	14
<i>Guida in 8 passi per supportare le donne vittime di violenza</i>	15
<i>Contributi per l'assunzione di assistenti sociali: rideterminate le somme per il 2021 e il 2022</i>	16
<i>Terzo settore: disciplinato il contributo per le assunzioni di disabili</i>	16
<i>Interessi passivi deducibili ai fini Irap e Ires in caso di adesione e conciliazione</i>	17
<i>ExtraUE stagionale: distribuite quasi 6 mila nuove quote</i>	18
APPROFONDIMENTI	19
<i>ExtraUE: ingresso semplificato per i lavoratori altamente qualificati</i>	19
<i>Riscossione: fino a 120 rate per il contribuente in difficoltà</i>	25
I QUESITI DEL MESE	28
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	29
<i>Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Reingegnerizzazione procedura "Quote Quinto"</i>	29

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259

Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr -24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag -24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu -.24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug. - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860

SCADENZARIO

SETTEMBRE 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 martedì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

13 venerdì

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
------------------	------------------	---	--	---

16 lunedì

Accentramento INAIL	Datori di lavoro soggetti all'assicurazione infortuni	Presentazione della domanda di accentramento della posizione assicurativa presso un'unica sede per il 2025	Direzione INAIL regionale nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale; oppure sede INAIL provinciale in caso di più sedi a livello provinciale a mezzo PEC	INAIL determina 2.10.2018 n. 385
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2024 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 16 luglio al 31 agosto 2024	all'Agenzia delle Entrate	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate 28.2.2024
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ; - contributi INPS dovuti dai datori di lavoro; - contributi gestione separata INPS a carico committenti per collaborazioni associazione in	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

		partecipazione ; - contributi alla gestione separata lavoratori autonomi occasionali; - contributi Gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi pescatori autonomi; contributi operai agricoli per il 1° trimestre 2024 - seconda rata dei contributi agricoli autonomi; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023

20 venerdì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Parità di genere	Generalità datori con più di 50 dipendenti	Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023	Al Ministero lavoro tramite portale https://servizi.lavoro.gov.it , web e in copia alle Rsa	Art. 46 D.Lgs. 198/2006 DM 29.3.2022 Min. lavoro nota 10.4.2024 e avviso del 3.7.2024

23 lunedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 - Circ. 2/2010

30 lunedì

Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa sindacale	Domanda di accredito figurativo dei contributi in relazione ai periodi di aspettativa sindacale del 2023	Gestione previdenziale di appartenenza in via telematica	D.lgs. 564/1996 D.lgs. 278/1998 INPS circ. 129/2022
Contributi figurativi	Organizzazioni sindacali	Richiesta di autorizzazione e versamento della contribuzione aggiuntiva per le aspettative sindacali del 2023, o, in casi di domanda già	Gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa a mezzo F24	D.lgs. 564/1996 D.lgs. 278/1998 INPS mess. 3204/2021

		presentata, comunicazione di variazioni		
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di luglio 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Assistenza fiscale	Contribuenti	Consegna 730-2024 compilato Comunica l'eventuale riduzione dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non effettuare il versamento	Al datore di lavoro che presta assistenza fiscale Al CAF o professionista abilitato	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2024 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 1° al 30 settembre 2024 Effettua i conteggi e rilascia ricevuta del 730 elaborato in caso di assistenza diretta	all'Agenzia delle Entrate Al lavoratore	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate 28.2.2024
Assistenza fiscale	CAF professionisti	Trasmissione le dichiarazioni 730-2024 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione	all'Agenzia delle Entrate, sostituto di imposta e assistito	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate 28.2.2024

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (terza rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2024	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Sgravi contributivi	Generalità datori lavoro	Decorre lo sgravio contributivo per chi assume da oggi (fino al 31.12.2025) giovani under trentacinque anni donne svantaggiate	Esonero in busta paga	Artt. 22 e 23 D.L. 60/2024 conv. L. 95/2024
Giornalisti INPGI	Giornalisti autonomi iscritti all'INPGI	Comunicazione dei redditi percepiti nel 2023 sia a titolo professionale, che a fronte della cessione del diritto di autore o di tipo occasionale	INPGI In via telematica	INPGI Circ. 2/2024

OTTOBRE 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 giovedì

Libretto di Famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
----------------------	--------------------------------	--	--	---

10 giovedì

Contributi Lavoro Domestico	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i	INPS	Art. 8 DPR 1204/1971
-----------------------------	----------------------------	--	------	----------------------

		lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Inps circ. 23/2024
Contributi Terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL

15 martedì

Imposte	Generalità cittadini e imprese persone fisiche	Presentazione della dichiarazione dei redditi 2023	Agenzia entrate In via telematica tramite modello Redditi 2024	Agenzia entrate provv. 28.2.2024
---------	--	--	---	----------------------------------

16 mercoledì

Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali INPS - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - terza rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.lgs. 9.7.1997, n. 241 D.lgs. n. 56 del 1998 INPS circ. n. 79 del 1998 INPS circ. n. 259 del 1998 D. dir. 14/11/2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)

Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 2/2024
Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa per carica pubblica	Versamento di una somma pari alla quota dei contributi a carico del lavoratore per i periodi di aspettativa del 2023	Ente previdenziale di appartenenza tramite l'ente pubblico di elezione	Art. 38 L. 488/1999 INPS circ. 81/2000

21 lunedì

Contributi Previdenziali	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

23 mercoledì

Ritenute Appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

			corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	
--	--	--	---	--

25 venerdì

Assistenza fiscale	Lavoratori che hanno chiesto assistenza fiscale	Consegna l'eventuale dichiarazione integrativa nel caso di errori nel 730/2024	CAF o professionista abilitato	Art. 16 bis D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca.	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2

30 mercoledì

	Ente di appartenenza o elezione	Versamento dei contributi per il 2023 per conto dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione	All'ente previdenziale di appartenenza	Art. 38 L. 488/1999 INPS circ. 72/2018
--	---------------------------------	---	--	---

31 giovedì

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (quarta rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2024	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Provvigioni Agenti	Aziende industriali, commerciali e artigianali	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	Ad agenti e rappresentanti	Art. 1749 cod. civ.
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009

Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Modello 770	Sostituti di imposta	Presentazione della dichiarazione annuale con indicazione delle somme e valori soggette a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2023	Amministrazione finanziaria a mezzo mod. 770/2024 in via telematica	Art. 1 L. 205/2017 Agenzia entrate Prov. 26.2.2024
Certificazione unica	Sostituti di imposta	Trasmissione della certificazione unica in presenza nel 2023, esclusivamente di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata	Agenzia entrate in via telematica tramite modello CU	Agenzia entrate Prov. Ris. 13/E/2024
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di agosto 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
ISCRO	Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS	Scade il termine per la Domanda di ISCRO cioè un'indennità di sostegno al reddito per il 2024	INPS In via telematica, oppure tramite Patronato	Art. 1 L. 213/2023 INPS circ. 4/2024

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Nell'indennità sostitutiva del preavviso anche i fringe benefit

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 20938 del 26/07/2024, ha disposto che il valore dell'auto aziendale concessa al dipendente in uso promiscuo deve rientrare nella base di calcolo del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.

La questione prende inizio da un ricorso presentato da un dirigente dimissionario, il quale ha chiesto al Tribunale del lavoro che l'azienda venisse condannata al pagamento in suo favore di somme a vario titolo trattenute dal datore di lavoro, tra cui competenze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso.

In particolare, il lavoratore ha chiesto che venisse calcolata l'incidenza dei fringe benefit concessi (auto in uso promiscuo).

Entrambi i giudici di merito hanno accolto le doglianze del lavoratore evidenziando che il valore dell'auto aziendale concessa al dipendente deve effettivamente rientrare nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di preavviso, sempre che si tratti di beneficio riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro; il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede, e, pertanto, il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto (Cass. n. 16129/2002, n. 19616/2003).

L'azienda ha così proposto ricorso per Cassazione che ha condiviso il giudizio della Corte d'appello.

Nel dettaglio ha richiamato il precedente di cui a Cass. n. 16636/2012 secondo cui devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso, tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione solo delle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, così da ricomprendere nel calcolo degli emolumenti citati il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le

relative spese di assicurazione e accessorie, nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore.

In conclusione, va dato rilievo agli elementi integranti il risparmio di spesa del lavoratore provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo quale base di calcolo. Risparmio questo che è assimilabile a retribuzione in natura.

Guida in 8 passi per supportare le donne vittime di violenza

L'INPS ha pubblicato una guida dettagliata in 8 passi destinata a fornire supporto e informazioni essenziali alle donne vittime di violenza. Questa iniziativa è parte di un ampio sforzo volto a garantire che le vittime di abusi fisici, psicologici ed economici abbiano accesso a tutte le tutele e ai servizi offerti dall'Istituto, contribuendo così al loro percorso di autonomia e protezione.

La guida si apre con un invito al cambiamento culturale e alla consapevolezza, sottolineando l'importanza di sensibilizzare non solo le vittime, ma l'intera società sulla gravità della violenza di genere. L'INPS, insieme alle sue Direzioni regionali, ha aderito a campagne di sensibilizzazione come "Posto Occupato", per mantenere alta l'attenzione su questo tema.

Il secondo passo della guida incoraggia le donne a denunciare gli abusi e fornisce informazioni sull'accesso al Numero Verde 1522, attivo 24 ore su 24, per offrire sostegno immediato alle vittime di violenza e stalking. Questo servizio, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e gestito da Differenza Donna Ong, indirizza le donne verso i Centri Antiviolenza e fornisce assistenza in diverse lingue.

La guida prosegue con indicazioni pratiche su vari aspetti cruciali per le donne vittime di violenza. Tra questi, l'accesso al congedo lavorativo e all'indennità per le donne inserite in percorsi di protezione (Passo 03), la possibilità di richiedere un ISEE personalizzato (Passo 04) e la tutela dei figli in caso di femminicidio, con specifiche disposizioni per l'ospitalità in strutture sociali (Passo 07).

Un'altra importante misura illustrata è il Reddito di Libertà (Passo 06), un contributo economico mirato a favorire l'indipendenza delle donne vittime di violenza, permettendo loro di affrontare spese essenziali per l'autonomia abitativa e personale. Questo supporto è disponibile per donne sole o con figli minori che siano state prese in carico dai Centri Antiviolenza.

Infine, la guida si conclude con informazioni sull'Assegno di Inclusione (Passo 08), una misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che può essere

richiesta anche dalle donne vittime di violenza per garantirsi un sostegno economico e sociale adeguato.

Questa guida rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare le donne vittime di violenza a orientarsi tra i vari servizi e tutele disponibili, offrendo loro il supporto necessario per uscire da situazioni di abuso e costruire un futuro sicuro e indipendente.

Contributi per l'assunzione di assistenti sociali: rideterminate le somme per il 2021 e il 2022

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 9 agosto 2024, ha reso noto che è stato firmato il decreto n. 125 del 26 luglio 2024, con il quale sono state liquidate le risorse in favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2023 (Tabella 3) e determinate le risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2024 (Tabella 4), sulla base dei dati inseriti sulla Piattaforma SIOSS.

Alla luce delle certificazioni trasmesse dagli ATS in relazione alle risorse ricevute nelle precedenti annualità, è stato necessario rideterminare in diminuzione le somme del contributo liquidato agli ATS sulla base del numero di assistenti sociali full time equivalent certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza nelle annualità 2021 e 2022, nei casi di una certificazione di personale a tempo indeterminato con profilo di assistente sociale in termini di full time equivalent inferiore al dato consuntivato in piattaforma SIOSS per l'annualità di riferimento.

Conseguentemente, è stata disposta la rideterminazione delle somme spettanti per le annualità 2021 e 2022 come indicato nelle Tabelle 1 e 2 allegate al decreto, parte integrante dell'atto.

Terzo settore: disciplinato il contributo per le assunzioni di disabili

Sulla GU n.197/2024 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 27 giugno 2024, con cui sono disciplinate le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo previsto a favore degli enti del terzo settore per le assunzioni di disabili.

Il contributo può essere richiesto, oltre che dagli enti del terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità, ed è erogato nella misura pari a 12.000,00 euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Il decreto disciplina la procedura da seguire per il contributo, nonché le modalità di erogazione.

Interessi passivi deducibili ai fini Irap e Ires in caso di adesione e conciliazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 172 del 20 agosto 2024, ha fornito chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

Il Fisco, in particolare, ha confermato l'orientamento già espresso nella precedente risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che "la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (...) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (...) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono".

ExtraUE stagionale: distribuite quasi 6 mila nuove quote

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 2525 del 9 agosto 2024, facendo seguito alla precedente nota n.1109/2024, ha comunicato di aver disposto la distribuzione di altre 5850 quote d'ingresso previste dal decreto flussi 2024, in modo da soddisfare le richieste di assunzione per lavoro stagionale presentate agli Sportelli Unici dell'Immigrazione dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo.

Si ricorda che il Decreto flussi per il 2024 riserva complessivamente per il settore agricolo, una quota di 41.000 unità alle domande di nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale anche pluriennale, presentate dalle organizzazioni datoriali del settore agricolo.

Le Regioni che hanno ottenuto il maggior numero di quote d'ingresso sono: Puglia (1170); Veneto (410); Piemonte (450); Lombardia (460); Lazio (490); Emilia-Romagna (600) e Calabria (880).

Invece le Regioni e le Province autonome a cui non è stata assegnata alcuna nuova quota sono: Basilicata; Friuli Venezia Giulia; Bolzano; Trento e Umbria.

APPROFONDIMENTI

ExtraUE: ingresso semplificato per i lavoratori altamente qualificati

Il portale integrazionemigranti.gov.it (il sito internet dei Ministeri del lavoro, dell'interno e dell'istruzione dedicato agli stranieri in Italia), ha reso noto che è disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, il modulo aggiornato (modulo BCE) che i datori di lavoro devono utilizzare per chiedere l'assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta Blu UE).

L'aggiornamento del modulo di richiesta del nulla osta si è reso necessario a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 256/2023 del D.lgs. 18 ottobre 2023 n. 152 che attua le disposizioni della Direttiva (UE) 2021/1883, sulle nuove condizioni di ingresso (estranee al Decreto Flussi) e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.

La riforma di questa tipologia di ingressi, che prescinde dalle quote, trova la sua giustificazione nella necessità di promuovere un regime più attraente ed efficace per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, anche modificando l'ambito di applicazione, prevedendo procedure più rapide e criteri di ammissione flessibili e inclusivi e favorendo una mobilità più agevole all'interno della UE.

Si ricorda che la citata direttiva 2021/1883, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, sostituisce la direttiva 2009/50/CE, che per la prima volta ha introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, e aggiorna i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE.

In breve, come evidenziato anche nel Dossier parlamentare che accompagna il provvedimento legislativo, la nuova direttiva amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

A seguito dell'emanazione del Dlgs 152/2023, il Ministero dell'interno e quello del lavoro, con la circolare congiunta prot. n. 2829 del 28 marzo 2024, hanno fornito chiarimenti ed indicazioni operative sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini extra UE altamente qualificati.

Il lavoratore altamente qualificato

Entrando nel dettaglio della riforma, il Dlgs 152/2023 modifica l'art. 27-quater del T.U. immigrazione secondo cui, in base alla nuova versione, può essere considerato altamente qualificato ed ottenere il rilascio da parte della Questura della c.d. Carta Blu UE, il lavoratore che intende svolgere prestazioni retribuite per conto e sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che, alternativamente, risulta in possesso:

a) del titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 (vedi box) del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al DM 8 gennaio 2018.

b) dei requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Il primo requisito di cui alla lettera a) era già previsto dalla previgente norma, anche se più stringente. Infatti, in origine, si prevedeva che lo straniero fosse in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da un'autorità competente nel Paese dove era stato conseguito, attestante il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Inoltre, la norma in origine non faceva riferimento all'istruzione di livello terziario. Con tale locuzione si fa riferimento al sistema di istruzione che segue i percorsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (licei e istituti tecnici e professionali). Quindi il riferimento è alle università, ai dottorati di ricerca, ai master universitari di 1° e 2° livello

post-laurea, alle scuole di specializzazione post lauream, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli istituti tecnologici superiori.

Viene confermato il requisito di cui alla lettera b), mentre sono totalmente nuovi quelli di cui alle lettere c) e d) sopra citate.

Secondo le FAQ presenti sul portale integrazionemigranti.gov.it, l'introduzione dei nuovi requisiti di "qualifica professionale" (di cui alle lettere c) e d) sopra citate) risponde alla necessità di colmare il gap di competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro italiano, permettendo di selezionare all'estero personale tecnico specializzato, ma non più necessariamente laureato, per il quale prima non era possibile richiedere la Blue Card.

La procedura

Per ottenere la Carta Blu UE a favore del cittadino straniero, il datore di lavoro che intende occupare un lavoratore altamente qualificato deve presentare telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione il modulo BCE (che dal 19 giugno 2024 è disponibile nella versione aggiornata), collegandosi al sito del Ministero dell'Interno <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, registrandosi tramite l'identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta.

La circolare congiunta prot. n. 2829/2024 sottolinea che la domanda volta ad ottenere il nulla osta al lavoro può essere trasmessa anche da parte delle Agenzie di somministrazione.

Oltre al modello di domanda, è necessario presentare il documento che attesta che è stata effettuata la verifica di indisponibilità presso il Centro per l'impiego competente di un lavoratore già presente in Italia (sia esso italiano, comunitario o extra UE), a meno che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo già titolare di un altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un'attività altamente qualificata.

A tal proposito si ricorda che la richiesta di nulla osta potrà essere inoltrata soltanto se ricorre una delle seguenti ipotesi: il Centro per l'impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda, il lavoratore segnalato dal Centro per l'impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto oppure il lavoratore inviato dal Centro per l'impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Vanno presentati anche: la richiesta nominativa, il documento relativo alla sistemazione alloggiativa, la proposta di contratto di soggiorno, l'impegno a comunicare qualsiasi variazione e l'asseverazione (rilasciata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato oppure dalle organizzazioni datoriali) avente ad oggetto la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l'assunzione di lavoratori extracomunitari.

In ogni caso, l'asseverazione non è richiesta se le istanze vengono presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri datori di lavoro associati, dei requisiti di legge.

La domanda, a pena di rigetto, deve contenere: la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in precedenza era di almeno un anno), il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario. In alternativa a quest'ultimo, l'istante può indicare l'attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore (tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta Blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda, relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell'esperienza professionale, di almeno 5 anni se il settore è lo stesso per cui si presenta la domanda per la Carta Blu UE (oppure di 3 anni nei 7 precedenti per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Sempre in alternativa, è possibile indicare i requisiti previsti dal Dlgs 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate, consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

È necessario indicare anche l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei CCNL e comunque non inferiore alla media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT. In base ad una FAQ del portale integrazioneimmigranti.gov.it tale importo è di circa 27.000 euro.

La circolare prot. n. 2829/2024 evidenzia che la documentazione che deve essere presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione, se è rilasciata da autorità/soggetti non appartenenti all'UE, deve essere legalizzata presso la competente rappresentanza diplomatica italiana presente nello Stato terzo oppure, se è un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja, mediante l'apposizione dell'apostille ad opera della competente autorità che ha rilasciato il documento. Tale documentazione deve poi essere tradotta in italiano e allegata alla domanda di nulla osta (utilizzando la funzione upload) per poi

essere esibita in copia autentica (o copia conforme all'originale) allo Sportello Unico immigrazione in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Riguardo alla traduzione, una FAQ del portale integrazionemigranti.gov.it precisa che la stessa dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mediante apposizione dell' apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Invece, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l'attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Viene anche previsto che, se la domanda di Carta Blu UE riguarda un cittadino di un Paese terzo, titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato per svolgere un lavoro altamente qualificato, non è necessario che il datore di lavoro produca la documentazione di cui sopra, poiché è già stata verificata in sede del primo rilascio del titolo stesso.

Come ricordato sopra, al fine di semplificare e agevolare l'assunzione dello straniero, si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il Centro per l'impiego la disponibilità di un lavoratore già presente regolarmente in Italia perché titolare di altro titolo di soggiorno rilasciato per svolgere un lavoro altamente qualificato.

Sempre per la finalità di alleggerire la procedura, si prevede che la richiesta di nulla osta possa essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro, qualora abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa, sentito il Ministero del lavoro. In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria con il mod. Unilav. Possibilità questa riconosciuta anche se viene chiesto il rilascio del nulla osta con la normale procedura.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Lo Sportello Unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda o comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.

Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese e richiedere il visto d'ingresso, mostrando gli originali della documentazione già presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione. La durata del visto d'ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero si reca allo Sportello Unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, insieme al datore di lavoro e successivamente presenta alla Questura la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Invece, se lo straniero è già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, si presenterà direttamente allo Sportello Unico per l'immigrazione.

Il permesso di soggiorno che viene rilasciato dalla Questura ha una durata massima di due anni. Se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore, il permesso di soggiorno avrà una validità pari a quest'ultimo, maggiorata di tre mesi.

Viene anche previsto che, se ad uno straniero un altro Stato UE ha riconosciuto la protezione internazionale e ha rilasciato la Carta Blu UE, e allo stesso viene revocata la protezione internazionale, il cittadino extra UE non perde il diritto al soggiorno nel nostro Paese. Infatti, in questo caso ha diritto ad ottenere la Carta Blue UE dall'Italia.

Tra le fattispecie che legittimano il mancato rilascio del permesso di soggiorno ovvero, nel caso sia stato concesso, la sua revoca, viene prevista quella secondo cui lo straniero non risulta più in possesso, alternativamente, del titolo di istruzione per essere considerato altamente qualificato o di una retribuzione minima prevista dal CCNL ovvero di un contratto di lavoro valido per un'attività altamente qualificata.

La circolare congiunta prot. n. 2829/2024 affronta anche il caso della perdita del lavoro. In particolare, se il lavoratore si dimette o viene licenziato, durante il periodo di disoccupazione può trovare un nuovo impegno, purché altamente qualificato.

Riscossione: fino a 120 rate per il contribuente in difficoltà

Sulla G.U. n. 184/2024 è stato pubblicato il Dlgs n. 110 del 29/07/2024 che, tra le varie disposizioni, interviene anche sulle modalità di dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 12), introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

Entrando nel dettaglio, per le somme inferiori o uguali a 120.000 euro, il contribuente che versa in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà, può richiedere di rateizzare il debito fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026. In questo caso è possibile presentare una richiesta semplice, ossia priva della documentazione che attesta la situazione di difficoltà.

La dilazione sale a 96 rate mensili per le richieste presentate nel biennio 2027-2028 e a 108 rate mensili dal 2029.

Si ricorda che in testo previgente dell'art. 19 del DPR 602/1973 stabiliva che l'agente della riscossione potesse concedere il pagamento di una somma iscritta a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 rate solo in casi eccezionali.

La norma, sempre i debiti inferiori o uguali a 120.000 euro, prevede che il contribuente possa accedere ad un numero maggiore di rate e comunque fino a massimo di 120 rate mensili. In questo caso però il contribuente deve presentare insieme alla richiesta la documentazione attestante lo status di difficoltà.

Invece per le somme superiori al citato limite, per i soli casi di documentata impossibilità, si prevede il massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data della richiesta.

Quando il richiedente sia persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, la situazione di difficoltà deve essere valutata in relazione all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione. In tutti gli altri casi, la valutazione è condotta in relazione all'indice di liquidità nonché al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Comunque, spetta ad un decreto del Ministero dell'economia definire le modalità operative.

Si prevede anche che il contribuente possa essere autorizzato a non versare le rate residue di un pagamento dilazionato quando intervenga un provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione.

In ogni caso l'art. 12 specifica che alle rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo su richiesta presentata fino al 31 dicembre 2024 continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Particolarmente interessante anche l'art. 14 che introduce nel Dlgs 602/1973 il nuovo art. 25-bis sui coobbligati solidali. In base a tale norma si prevede che nell'ipotesi di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione. L'agente della riscossione deve informare i coobbligati della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato.

L'art. 15 interviene invece sulla compensazione tra debiti e crediti. Nel dettaglio viene previsto che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, le somme restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.

L'art. 5 si occupa del riaffidamento dei crediti. Più precisamente, si prevede che fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

- a) gestita direttamente dall'ente creditore;
- b) affidata dall'ente creditore in concessione a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica;
- c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-riscossione, mediante adesione del già menzionato ente alle condizioni di servizio, che devono essere rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.

La prescrizione cui fa riferimento l'art. 5 dovrebbe essere quella decennale dato che viene richiamato l'art. 20, c. 6 del Dlgs 112/1999. A tal proposito, la relazione di accompagnamento del provvedimento legislativo evidenzia che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. VI Sez. Civile sentenza n. 5836/2021) per le imposte erariali (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, generalmente ha ritenuto operante il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., a differenza delle imposte locali (per cui vige il termine quinquennale).

Lo stesso art. 5 prevede anche che l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni delle somme iscritte a ruolo (art. 19 DPR 602/1973) o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore. Infine, le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

Se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento.

Infine, l'art. 3 del Dlgs 110/2024 prevede il discarico automatico delle quote affidate all'Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

Sulla tematica delle trasferte, gli amministratori di società S.R.L. (senza compenso in busta paga) qualora a fine anno intendessero conguagliare importi per trasferte effettuate nel corso dell'anno, devono obbligatoriamente scriverle nel LUL, per ottenere il rimborso dalla società?

RISPOSTA

Sì, se l'amministratore senza compenso percepisce rimborsi spese, questi dovranno essere registrati nel LUL con riferimento al momento del rimborso e cioè dalla contabilizzazione effettiva di dette spese – principio di cassa (Min. Lav. Interpello 27/2010).

QUESITO

Per il pagamento di un affitto prima casa con il bonus welfare, oltre ad essere considerato l'immobile l'abitazione principale, il contratto d'affitto dev'essere a lui intestato? Se fosse intestato al convivente o coniuge, può avere comunque il rimborso?

RISPOSTA

La circostanza che è una prima casa è attestata dal lavoratore ed è sufficiente la sua dichiarazione.

Il contratto di affitto può essere intestato a coniuge o altro familiare di cui all'art. 12 TUIR e non viene meno la possibilità del rimborso. Non è possibile se il contratto è intestato al convivente.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Reingegnerizzazione procedura "Quote Quinto"

Messaggio 2830 del 09/08/2024

1. Premessa

L'articolo 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, disciplina l'istituto della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'estensione di diritto dell'efficacia di detta cessione sulla pensione, o su altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione stessa.

Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (a seguito della modifica introdotta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), si risolva prima dell'estinzione del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/salario, si realizza *ope legis* l'automatismo traslativo dell'importo retributivo ceduto.

Tanto premesso, lo schema di convenzione attualmente vigente per la concessione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione e il relativo regolamento recante "Disposizioni per la cessione del quinto"- adottati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 – hanno previsto, rispettivamente agli articoli 2, comma 2, e 1, comma 2, l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle traslazioni su pensione dei prestiti originariamente stipulati con estinzione dietro cessione fino al quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950.

Con il messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 sono state illustrate le nuove linee interpretative che hanno consentito il superamento dei criteri tempo per tempo adottati ai fini della gestione amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali. Ciò sul presupposto che l'automatismo traslativo, privo di efficacia novativa, implica il trasferimento del vincolo contrattuale tra cedente, già lavoratore, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito viene a replicarsi, nel rispetto dei limiti normativamente fissati, lo schema della cessione del quinto della pensione contemplata dal citato D.P.R. n. 180/1950.

Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del finanziamento contemplati dall'articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma ha previsto: *"L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo"*.

L'operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata, denominata "Quote Quinto", come anticipato nel citato messaggio n. 244/2023, con l'obiettivo di uniformare sul piano delle procedure informatiche l'integrale gestione del piano originato dalla traslazione della cessione stipendiale su pensione, ancorché per la parte residuale, a quello della cessione del quinto della pensione.

Con il presente messaggio si comunica, pertanto, che il progetto di reingegnerizzazione della procedura "Quote Quinto" è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la dismissione del vecchio applicativo ("Cessione Quinto da Stipendio - Gestione Privata") con contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello stato "attivo" o "sospeso".

2. Traslazioni assoggettabili alla nuova procedura

Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio riferite alle pensioni della Gestione integrata dell'INPS, cioè tutte le pensioni (comprese le pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI) che vengono liquidate con i sistemi della Gestione privata.

Restano pertanto escluse dalla nuova procedura le traslazioni su pensione facenti capo alla Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari ("SIN"/"GPP") per le quali, acquisita la documentazione da parte dell'Ente datore di lavoro del cedente già lavoratore, la Struttura INPS territorialmente competente, previa istruttoria, provvede al caricamento dei relativi piani di ammortamento codificati "CS" nel vecchio sistema.

Tali piani "CS" vengono poi sistematicamente trasferiti, centralmente, nella procedura "Quote Quinto", affinché la gestione dell'ammortamento possa proseguire con tutte le funzionalità previste dalla procedura stessa.

3. Notifica delle traslazioni stipendiali su pensione

Ai fini della notifica delle traslazioni stipendiali su pensione si precisa, in via preliminare, che permangono i criteri e le modalità correlate al regime di convenzionamento o di mero

accreditamento al quale soggiacciono le banche/intermediari finanziari al momento in cui la notifica stessa viene effettuata.

In particolare, le banche/intermediari finanziari aderenti alla citata convenzione sono tenuti, in virtù del combinato disposto degli articoli 2 e 8 della medesima convenzione, a notificare la cessione stipendiale da traslare esclusivamente mediante l'apposita procedura telematica, utilizzando i servizi di "*Web Service*" e "*Web Application*" messi a disposizione dall'Istituto e non più tramite posta elettronica certificata (PEC).

Come anticipato al paragrafo 2 del presente messaggio, restano escluse dall'obbligo di notifica telematica le cessioni stipendiali da traslare su pensioni della Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari "SIN"/"GPP" (cfr. l'art. 8, comma 2, della convenzione)

Si rammenta che l'abilitazione all'utilizzo dei servizi telematici di "*Web Application*" può essere richiesta all'Istituto dalle banche/intermediari finanziari beneficiari dei versamenti mensili utilizzando l'apposito modulo, denominato "MV58", presente sul portale istituzionale nella sezione "Moduli".

Tale modulo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale/suo delegato delle banche/intermediari finanziari creditori intestatari del piano in procedura.

Ogni soggetto può essere abilitato a operare per conto di una sola banca/intermediario finanziario.

Le banche/intermediari finanziari accreditati presso l'INPS sono tenuti, invece, a notificare le richieste di traslazione, come di consueto, tramite PEC direttamente alle Strutture INPS territorialmente competenti.

Ciò posto, sul piano dei rapporti con l'INPS, la notifica telematica da parte delle banche/intermediari finanziari convenzionati o la notifica via PEC da parte delle banche/intermediari finanziari accreditati - cui consegue l'inserimento manuale a sistema da parte della Struttura INPS territorialmente competente della cessione del quinto da stipendio - presuppongono che il cedente, già lavoratore, sia stato registrato negli archivi dell'Istituto nella qualità di pensionato.

A differenza delle pensioni della Gestione pubblica, per le quali è propedeutica la sola registrazione del debitore quale pensionato, per le pensioni della Gestione privata è necessario altresì che sia stato estratto il primo rateo di pensione.

Il rilascio della comunicazione di cedibilità non è richiesto ai fini della notifica del piano.

3.1 Acquisizione della traslazione nella procedura "Quote Quinto"

Per la notifica telematica le banche/intermediari finanziari sono tenuti a inserire direttamente in procedura i seguenti dati:

- a) codice fiscale del pensionato;
- b) data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
- c) numero di riferimento pratica presente sul contratto;
- d) importo della rata mensile contrattualmente pattuita. Detto importo va valorizzato anche in presenza di una quota cedibile inferiore alla rata contrattuale;
- e) importo del debito residuo da traslare su pensione calcolato alla data di notifica telematica, comprese eventuali quote non recuperate in costanza di attività di servizio;
- f) data di scadenza del contratto di finanziamento, ossia il termine finale del piano di ammortamento.

Una volta andata a buon fine la notifica telematica, i relativi piani sono visualizzabili dalle Strutture INPS territorialmente competenti in procedura "Quote Quinto" - sezione "piani proposti" - ai fini dell'istruttoria e conseguente validazione o respinta del piano.

Per quanto concerne nello specifico le pensioni della Gestione pubblica facenti capo alla Gestione integrata (in quanto liquidate con le procedure della Gestione privata), tenuto conto che detti recuperi da traslare vengono normalmente comunicati all'INPS dall'ex datore di lavoro del pensionato in sede di trasmissione dei dati utili alla liquidazione della pensione, è cura delle Strutture INPS territorialmente competenti comunicare tempestivamente alle banche/intermediari finanziari creditori (con le modalità i cui dettagli saranno condivisi sul portale dell'Istituto dedicato alla Cessione del quinto pensione nella sezione Avvisi Sedi/Finanziarie) il residuo debito acquisito dal datore di lavoro, affinché gli stessi possano provvedere alla relativa notifica telematica con informazioni complete e aggiornate. Ciò al fine di assicurare il buon esito del recupero sia con riferimento al *quantum* sia con riferimento al soggetto beneficiario dei flussi di versamento.

È altresì cura delle Strutture INPS territorialmente competenti, ai fini istruttori di una cessione del quinto della pensione in favore di un neopensionato, verificare anche l'assenza di una cessione del quinto da stipendio notificata dal datore di lavoro da traslare su pensione.

Per le traslazioni notificate dalle banche/intermediari finanziari l'acquisizione dei dati deve essere effettuata invece per il tramite delle Strutture INPS territorialmente competenti. Per dette traslazioni, oltre ai dati sopra indicati, vanno inseriti anche i seguenti:

- codice fiscale della banca/intermediario finanziario creditore (che deve essere "convenzionato" o "accreditato");
- data di notifica all'INPS della cessione stipendiale da traslare.

Ai fini di detta acquisizione le Strutture INPS territorialmente competenti possono optare per lo stato "validato" o "proposto" in attesa di istruttoria, laddove siano indispensabili ulteriori verifiche.

4. Istruttoria e dichiarazione di benessere

Il rilascio della comunicazione di benessere è subordinato all'esito favorevole dell'istruttoria, ossia all'assenza di motivi ostativi alla validazione del piano.

Per tali finalità si rammenta che la traslazione su pensione di una cessione da stipendio presuppone:

- la cessazione dal servizio del debitore;
- la liquidazione a favore del medesimo di una pensione per effetto della cessazione stessa.

Nell'ipotesi in cui il debitore cessi dal servizio senza diritto a pensione e lo stesso sia allo stesso tempo titolare di una pensione ai superstiti, al fine di favorire la continuità del recupero, il residuo debito può essere oggetto di traslazione su quest'ultima, sempre che la stessa non risulti già gravata da altra cessione del quinto.

È esclusa, invece, la traslazione su pensione del residuo debito riferito a prestiti stipulati con delegazione di pagamento sullo stipendio, nonché di cessioni del quinto da stipendio i cui crediti siano stati nel frattempo trasferiti a società di assicurazioni a titolo di surroga.

Non è consentita altresì la traslazione dei contratti di cessione dello stipendio i cui piani di ammortamento siano scaduti, cioè con data scadenza anteriore al mese di notifica all'INPS del residuo debito da traslare.

Ai fini del relativo controllo la procedura prevede la valorizzazione del nuovo campo "data scadenza piano da contratto".

Il nuovo processo operativo di traslazione su pensione di una cessione da stipendio non implica la verifica, da parte dell'INPS, dell'avvenuta o meno escussione del TFR da parte della banca/intermediario finanziario. In caso di successiva escussione, è cura della banca/intermediario finanziario provvedere a:

- chiudere o rimodulare il piano, utilizzando la rispettiva procedura dedicata (estinzione anticipata totale o estinzione anticipata parziale);
- rimborsare direttamente al pensionato interessato le eventuali rate ricevute, ma non dovute.

L'eventuale modifica dei dati di un piano nello stato "proposto" è subordinata alla respinta del piano, compilazione del relativo campo "note" con la motivazione (ad esempio, "dati errati") e reinserimento del nuovo.

Un piano validato può invece essere oggetto di modifica previa chiusura del medesimo e riacquisizione di uno nuovo.

La dichiarazione di benessere, come per i piani di cessione del quinto della pensione, può essere scaricata:

- dalle banche/intermediari finanziari, dal portale internet dell'Istituto;
- dalle Strutture INPS territorialmente competenti, dal portale Quote Quinto;
- dai pensionati, dalla sezione "cedolino" presente nell'area riservata MyINPS del portale internet dell'Istituto.

Relativamente alle traslazioni su pensioni facenti capo alla Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari ("SIN"/"GPP") - piani codificati "CS" - per le quali non è previsto il rilascio automatico della dichiarazione di benessere, la Struttura INPS territorialmente competente, completata l'acquisizione del piano, deve comunicare tempestivamente il buon esito della richiesta sia al pensionato che alla banca/intermediario finanziario creditore (con le modalità i cui dettagli saranno condivisi sul portale dell'Istituto dedicato alla Cessione del quinto pensione nella sezione Avvisi Sedi/Finanziarie).

5. Gestione dei piani di ammortamento

Successivamente alla validazione il piano di ammortamento viene elaborato secondo i seguenti criteri:

a) il numero rate totali è corrispondente al rapporto tra il residuo debito e l'importo della rata contrattuale.

Se da tale calcolo deriva un *resto*, ai fini del suo recupero viene previsto un “ratino” a fine piano; l’importo del “ratino” è trattenuto in qualità di “arretrato chiuso” e, pertanto, ricompreso nel montante dell’accodamento.

L’eventuale “ratino” viene evidenziato nei flussi mensili di rendicontazione nel campo “note” ed è ricompreso nel campo “importo totale”. Il “ratino” non viene conteggiato, invece, nella voce “numero rate totali” in quanto lo stesso rientra nel montante dell’accodamento;

b) il mese di inizio trattenuta coincide con il primo rateo di pensione disponibile all’atto della validazione del piano;

c) il mese fine trattenuta è computato a decorrere dal mese di inizio trattenuta.

Pertanto, a differenza delle cessioni del quinto della pensione, per le quali la scadenza del piano è determinato in ragione della decorrenza giuridica, nella traslazione di cessioni stipendiali non sono presenti rate arretrate da recuperare a inizio/fine piano;

d) ai fini del calcolo dell’importo della trattenuta mensile, la procedura di pagamento pensioni estrae mensilmente l’importo della rata contrattuale nel rispetto dei seguenti vincoli:

- importo della quota cedibile della pensione;
- importo del trattamento minimo INPS.

Si precisa che la quota cedibile della pensione viene quantificata con lo stesso criterio delle cessioni del quinto della pensione e, pertanto, sul cumulo dei trattamenti cedibili intestati al pensionato (comprese le pensioni indirette e di reversibilità).

In virtù della reingegnerizzazione della procedura in esame la traslazione dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio su pensione viene, quindi, gestita con tutte le funzionalità telematiche previste dalla procedura “Quote Quinto” (rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, ecc.) sia dalle Strutture INPS territorialmente competenti che dalle banche/intermediari finanziari creditori, tenuto in debito conto del rapporto sussistente tra gli stessi e l’Istituto (convenzionamento o accreditamento).

In particolare, la funzione di “accodamento” viene attivata in automatico, nel limite dei 18 mesi, per il recupero delle rate che risultano insolte a fine piano, nonché dell’eventuale “ratino”.

Il rinnovo dei piani di cessione da stipendio presenti in “Quote Quinto” è consentito in qualunque momento, tenuto conto che l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950 rimane comunque a carico delle banche/intermediari finanziari.

L’importo dell’onere a carico delle banche/intermediari finanziari per il servizio reso dall’Istituto viene determinato in base al profilo posseduto dalle medesime alla “data notifica” del residuo debito da traslare su pensione e viene applicato sui flussi mensili a decorrere dalla prima rata utile (con le stesse modalità previste per le cessioni del quinto della pensione).

I flussi di rendicontazione, compresi i piani “CS”, sono scaricabili dalle banche/intermediari finanziari direttamente dal portale istituzionale, nella sezione dedicata.

6. Rapporti con le banche/intermediari finanziari

Si ricorda che il procedimento di gestione della traslazione su pensione di cessioni del quinto da stipendio e quello di gestione delle cessioni del quinto della pensione non prevedono, da parte delle banche/intermediari finanziari, l’invio all’INPS (Strutture territoriali/Direzione generale) di alcun documento in formato cartaceo.

Come ribadito in altre comunicazioni, al fine di semplificare la gestione delle operazioni di traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio, le banche/intermediari finanziari avranno cura di non trasmettere documentazione relativa a informazioni già contemplate dalle procedure informatiche dedicate.

Infine, si rammenta che il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo in argomento è pari a 30 giorni, pertanto, le banche/intermediari finanziari possono trasmettere solleciti all’Istituto decorso tale termine.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

